



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

### CONVENZIONE

**PER L'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO EMERGENZIALE DENOMINATO  
"CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DN400/DN1000 MONTECCHIO MAGGIORE-BRENDOLA-LONIGO –  
TRATTA A7-A9-A10"  
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO N. 001 DEL 01.06.2018 DEL COMMISSARIO DELEGATO**

tra

il **COMMISSARIO DELEGATO** per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova di cui al DCM del 21.03.2018 e alla OCDPC n. 519 del 28.05.2018, in persona del dott. Nicola Dell'Acqua;

e

la Società **VENETO ACQUE S.P.A.**, (C.F. 03875491007) in persona dell'Amministratore Unico, quale Legale Rappresentante pro tempore, Ing. Gianvittore Vaccari, con sede in via Torino 180 Mestre-Venezia;

premessi che

- a) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la "*Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova*";
- b) con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante i "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova*" è stato nominato il Commissario Delegato (d'ora in avanti "C.D.") nella persona del Dott. Nicola Dell'Acqua, per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza;
- c) l'art. 1, comma 2, della citata Ordinanza n. 519/2018 stabilisce che per l'espletamento delle attività delegate, il C.D. "*può avvalersi della Direzione Protezione Civile e polizia locale nonché di altre direzioni, uffici e strutture della Regione del Veneto, della Veneto Acque S.p.A., dei Consigli di Bacino per il Servizio Idrico Integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in qualità di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";
- d) la stessa Ordinanza n. 519/2018, stabilisce altresì gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi emergenziali, "*nel limite complessivo di euro 56.800.000 si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018,*" e che per la realizzazione dei richiamati interventi "*si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale, da intestare al Commissario delegato ... su cui saranno trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo*";
- e) con nota MEF prot. 178899 del 16/07/2018 è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6096 intestata a "C.D. Dir. Agenz. Amb. Ven- O.519-18";
- f) con nota prot. n. 43 del 05.09.2018, il C.D. ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano degli Interventi emergenziali, previsto dall'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 519/2018. Tra gli interventi di detto Piano vi è la "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – Tratta A7-A9-A10" per un costo complessivo di 17,9 milioni di Euro;
- g) con nota del 15/11/2018 prot. n. 22840 il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'erogazione della quota di finanziamento per gli interventi emergenziali.



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

- h) con nota prot. n. post/0071896 del 12/12/2018 il Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il Piano degli Interventi trasmesso dal Commissario ed è stato versato l'importo di 46.123.035 € nella contabilità speciale n. 6096/221 in data 10/12/2018;
- i) l'art. 1 comma 5 della predetta Ordinanza n. 519/2018 dichiara "urgenti, indifferibili e di pubblica utilità gli interventi previsti nel "Piano degli interventi emergenziali";
- j) l'art. 4 dell'Ordinanza n. 519/2018 ha altresì stabilito che per la realizzazione dell'attività commissariali si può motivatamente procedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, anche in deroga ad alcune disposizioni normative puntualmente riportate nel medesimo articolo;
- k) sempre con riferimento all'art. 4 dell'Ordinanza n. 519/2018, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono inoltre esercitare i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l) con riferimento all'art. 3 dell'Ordinanza n. 557/2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono provvedere, allo scopo di garantire una maggiore tempestività ed efficacia dell'azione emergenziale e sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: art. 95, comma 3, lett. b), del d.lgs. 50/2016 con esclusione automatica ex art. 97, commi 2 e 8 indipendentemente dall'importo posto a base d'asta; art. 97, comma 5, del D. Lgs 50/2016 con riduzione del termine fino a 15 giorni; art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, con esecuzione in via d'urgenza anche nelle more della comprova dei requisiti e della stipula del contratto di affidamento; artt. 25 e 27 del D. Lgs 50/2016, con riduzione dei termini a 15 giorni; art. 26 del D. Lgs 50/2016 con verifica da effettuarsi, indipendentemente dagli importi, con le modalità di cui alla lettera c) del comma 6; art. 7 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, con riduzione del termine per il rilascio del parere all'Autorità di Distretto a 30 giorni; art. 12 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 con riduzione dei termini a 15 giorni; art. 19 comma 6 e 7, art. 24, commi 4 e 5, art. 25 al comma 2 e art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 con riduzione dei termini alla metà, fatta eccezione del termine per la presentazione delle osservazioni.
- m) con decreto n. 001 del 01.06.2018, recante "Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018" ha tra l'altro nominato ai fini dell'adozione delle necessarie iniziative volte al superamento dell'emergenza, la Società VENETO ACQUE S.P.A soggetto attuatore con riferimento in particolare alla realizzazione della "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-A9-A10", stabilendo altresì che i Soggetti Attuatori operino secondo le direttive e indicazioni che saranno impartite dal C.D., previa sottoscrizione di apposite Convenzioni e che l'attività sia, in ogni caso, svolta, a titolo gratuito;
- n) il summenzionato decreto n. 001/2018 ha inoltre istituito la Commissione Programmazione Infrastrutture e la Commissione Progettazione quali organi di supporto all'attività del C.D.;
- o) Veneto Acque S.p.A. è società concessionaria della Regione del Veneto per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione delle opere indicate nello Schema del Veneto Centrale (SAVEC) del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), in ragione della convenzione in data 12.9.1990, rep. 53225 racc. n. 15009 e ss.mm.ii.;



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

- p) ai sensi dell'art. 6 della L. R. Veneto 27 aprile 2012, n. 17, il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde, ad esso si conforma ciascun Consiglio di Bacino;
- q) con D.G.R.V. n. 385 del 28 marzo 2017, la Giunta regionale del Veneto ha affidato alla Società Veneto Acque S.p.A. il coordinamento tecnico degli interventi volti alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS nella rete acquedottistica;
- r) la predetta D.G.R.V. n. 1352 del 18 settembre 2018 stabilisce che la direttrice tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI) ove si inserisce la "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-A9-A10" è coerente con la programmazione regionale del MOSAV e che *"vi è una indiscutibile capacità della stessa di intercettare importanti portate di risorsa idrica nel suo percorso, attingendo la principalmente la portata dal campo pozzi di Camazzole di Carmignano di Brenta, che Veneto Acque S.p.A. ha già realizzato nell'ambito del SAVEC. In tal modo l'opera consente di raggiungere anche l'obiettivo di interconnettere le aree contaminate da PFAS con lo stesso SAVEC, a tutto vantaggio della sicurezza e della ridondanza degli approvvigionamenti, perseguendo le finalità della pianificazione regionale di settore"*;
- s) Veneto Acque S.p.A. ha avviato la ridefinizione del perimetro della Convenzione di cui al punto o), sottoscritta con la Regione del Veneto, anche al fine di aggiornarne il contenuto con le ulteriori reti del MOSAV interconnesse al SAVEC, quale la "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-A9-A10";

tutto ciò premesso

### **Art. 1 – Valore delle premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione.**

La presente Convenzione, regola i rapporti intercorrenti fra il C.D. e la Società Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore (d'ora in avanti "Soggetto Attuatore"), per la progettazione e realizzazione dell'intervento previsto nel Piano degli Interventi Emergenziali denominato "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-A9-A10" (d'ora in avanti "Intervento")

### **Art. 3 - Costo dell'intervento.**

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento, come approvato dal Piano degli Interventi Emergenziali, è pari ad euro 17.900.000,00 (eurodiciassettemilioneinovecentomila/00).

### **Art. 4 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a finanziamento del Commissario Delegato.**

L'Intervento sarà assistito da contributo del Commissario Delegato in conto capitale, nei limiti della somma di cui all'art. 2, a valere sui fondi della contabilità speciale di cui in premessa. Detto contributo, in virtù della ragione e delle finalità dell'opera descritta in premessa, assume la medesima natura dei contributi erogati nell'ambito del progetto MOSAC-SAVEC già in corso di realizzazione.



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

### Art. 5 - Impegni del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore si impegna:

- a nominare, all'interno della propria organizzazione il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento, dandone immediata comunicazione al C.D.
- a trasmettere il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo/esecutivo dell'Intervento entro il termine di **n. 60 (sessanta) giorni** dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- a svolgere le funzioni di Autorità Espropriante a tal fine delegata ai sensi degli art. 3 e 6 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. dal momento dell'approvazione in linea tecnico-economica da parte del C.D. del progetto di cui alla presente convenzione. In particolare sono delegate le attività previste dagli artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 26, 27, 28, 45, 49 e 54 del dpr 327/2001;
- ad appaltare i servizi, forniture e lavori necessari per la realizzazione dell'Intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ricorrendo laddove necessario alle deroghe di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
- a stipulare il contratto con gli appaltatori di lavori, forniture e servizi connessi con la realizzazione dell'Intervento;
- a realizzare l'intervento nel rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma di cui al progetto definito;
- a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto approvato dal Commissario con specifico provvedimento;
- a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti;
- nomina del Collaudatore, di cui al successivo art. 15, sentito il C.D.;
- ad approvare il Collaudo dell'Intervento e la relativa contabilità finale;
- a inviare ogni sei mesi agli Organi di supporto del C.D. di cui all'art. 3 del Decreto n. 01 del C.D. del 01.6.2018, una relazione semestrale sull'andamento dei lavori.

Il Soggetto Attuatore resta l'unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti.

### Art. 6 – Utilizzo delle deroghe.

Al fine di procedere con la maggiore celerità possibile nella realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, sulla base di apposita motivazione, può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 519/2018 e dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 557 del 05.11.2018.

### Art. 7 - Attività dei Consigli di Bacino

Le parti prendono atto che i Consigli di Bacino interessati dall'Intervento:

- si esprimono, in sede di Commissione Programmazione Infrastrutture, sulla coerenza dell'intervento, così come progettato dal Soggetto Attuatore, con le proprie pianificazioni di Bacino;
- monitorano l'andamento dei lavori, segnalando prontamente al C.D. eventuali criticità nel loro andamento;
- alla conclusione dei lavori prendono atto della contabilità finale, anche ai fini del successivo art. 13.



## **COMMISSARIO DELEGATO**

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

### **Art. 8 – Attività del Commissario Delegato**

Spetta al Commissario Delegato:

- l'approvazione del progetto esecutivo dell'Intervento;
- la dichiarazione, in forza dell'art. 1 comma 5 della predetta Ordinanza n. 519/2018, di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo dell'Intervento;
- la convocazione e presidenza della Conferenza dei servizi, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avvalendosi delle deroghe previste dalle OCDPC nn. 519/2018 e n. 557/2018 al fine di velocizzare l'iter di approvazione degli interventi di carattere emergenziale ricompresi nel Piano degli interventi;
- provvedere all'erogazione al Soggetto Attuatore dei contributi in conto capitale necessari per la realizzazione dell'Intervento secondo le modalità di cui all'art. 10;
- alla conclusione dei lavori prendere atto della contabilità finale, erogare il saldo ed accertare le eventuali economie che rimangono nella disponibilità del C.D..

### **Art. 9 - Codice Unico di Progetto.**

Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'Intervento acquisisce il Codice Unico di Progetto (CUP) per l'Intervento di cui trattasi.

Il riferimento al codice in questione è obbligatorio in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione agli interventi.

In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni.

### **Art. 10 – Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale**

Il C.D. erogherà i contributi in conto capitale sulla base di acconti correlati agli stati di avanzamento dei lavori o della progettazione. L'erogazione dei contributi a saldo verrà effettuata sulla base dei provvedimenti di liquidazione predisposti dal soggetto attuatore a valere sulla contabilità speciale.

Oltre al costo per l'esecuzione dei lavori saranno oggetto di contribuzione a favore del Soggetto Attuatore gli oneri relativi alle spese tecniche e generali afferenti all'intervento, come ricomprese nel quadro economico dell'intervento medesimo. I contributi saranno erogati previa rendicontazione di spesa ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del D.Lgs. 02.01.2018, n.1 previa presentazione della relativa documentazione in originale.

### **Art. 11 - Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento.**

Il Soggetto Attuatore. ultimerà i lavori entro i termini fissati al precedente art. 5.

Il Soggetto Attuatore potrà richiedere, prima della scadenza fissata, una proroga dei termini fissati, qualora intervenissero eventi imprevisi ed imprevedibili non riconducibili a responsabilità della Società.

### **Art. 12 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento**

Il C.D. si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche in merito alle modalità di attuazione dell'Intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.



## COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova  
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

### **Art. 13 – Proprietà e gestione delle opere realizzate**

Una volta concluso l'intervento, il Soggetto Attuatore renderà disponibili al Consiglio di Bacino ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato le opere realizzate.

### **Art. 14 - Normative di riferimento**

Il Soggetto esecutore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, nonché ad applicare le direttive impartite dal C.D., salvo quanto previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 519/2018 e dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 557 del 05.11.2018.

### **Art. 15 - Collaudo**

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 1, della L.R. 27/2003, in quanto compatibile.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza del C.D. circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al finanziamento assegnato.

### **Art. 16 - Controversie**

Tutte le controversie tra C.D., Consiglio di Bacino e Soggetto Attuatore., sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via bonaria, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è eletta la competenza del Tribunale di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

il Commissario Delegato  
dott. Nicola Dell'Acqua  
(firmato digitalmente)

Per Veneto Acque S.p.A.  
ing. Gianvittore Vaccari  
(firmato digitalmente)